

[pag.313]

DUE DOCUMENTI

[pag.315]

I.

In Dei Nomine Am. Anno a Salutifera Nativitate Dñi Jesu Xpti Millesimo Septingentesimo tertio. Indictione Undecima, Die vero prima Januarii. Pontificatus autem Smi in Xpto Patris et D. N. D. Innocentii Divina providentia Papae duodecimi.

Lista dell' Illmi SS. Consiglieri dell' Illma città di Spoleti (¹).

Conte Gio. Batta: di Carlo Pianciani	Andrea di Giuseppe Costa
Pier Biagio del Cap. Giacomo Zacchei	Ascanio di Bernardino Alberici
Antonio di Giuseppe Granati	Conte Solone di Bernardino Campelli
Francesco di Cesare Sansii	Conte Antonio della Genga
Prospero di Bernardo Lucii	Antonio di Bernardo Luparini
Giuseppe di Baldo Martani	Bernardo di Stefano Zampolini
Paolo Giuseppe di Gio. Gini	Domenico di Angelo Montini
Cap. Flavio di Carlofrancesco Spada	Vincenzo di Carlo Perotti
Filippo di Fulvio Vari	Carlo di Antonio Martelli
Francesco di Giuseppe Garofani	Ottavio di Gio. Galli
Flavio di Giuseppe Spiga	Nicolò di Domenico Totti
Alessandro di Carlo Montioni	Andrea di Erminio Transarico
Marchese Gio. di Marc' Antonio Leti	Carlo di Diego Romani
Domenico di Baldo Martani	Filippo di Giacinto Corvi
Conte Nardino di Ruberto della Genga	Giacinto di Pierbiagio Fontana
Mariano di Gio. Bonavisa	Gio. Batta: di Francesco Collicola
Vincenzo di Gio. Campana	Chiaramonte di Gio: Scelli
Francesco di Scipione Felice Lauri	Virgilio d' Andrea Scevola
Domenico di Carlo Campana	Antonio di Francesco Botonteì
Stefano d' Alessandro Campana	Giuseppe di Francesco Dragonii
Filippo Ignazio di Gio: Batta. Lauri	Giuseppe di Lutio Catalutii
Conte Isidoro di Paolo Benedetti	Francesco di Bernardino Bruni
Paolo di Giuseppe Benedetti	Salvatore di Gio. Batta: Gentiletti
Francesco Filippo di Girolamo Gelosi	Lorenzo d' Andrea Scevola
[pag.316]	
Giacomo di Giorgio Montii	Domenico Toni di Carlo Lauri
Francesco Antonio di Flavio Montini	Francesco Toni d' Angelo Pagani
Mariano di Carlo Leoncilli	Antonio di Giovanni Vitoli
Filippo di Carlo Brancaleoni	Onofrio di Bernardino Legutii
Federico di Tommaso Leoncilli	Cesare di Lorenzo de-Domo Alberini
Antonio di Fabio Martani	Carlo d' Ippolito Galli
Giovanni di Gianfrancesco Dragonii	Vittorio di Giuseppe Ammira
Paolo Antonio di Stefano Pontani	Francesco d' Aleandro Sansii
Cap. Gio. Batta d' Alfonso Palettoni	Girolamo di Flavio Pichi
Giulio di Tommaso Votalarca	Antonio di Carlo Campana
Paolo di Caterino Pagani	Andrea di Decio Ancaiani
Stefano di Giuseppe Gavelli	Evandro di Francesco Ridolfi
Tiberio di Sforza de-Domo	Camillo di Carlo Glandi
Giuseppe di Carlo Polinori	Giuseppe d' Antonio Bufalini

Gelio di Bernardo Parentii
Mauro di Francesco Mauri Tagliaferri
Capitan Giuseppe di Francesco Ridolfi
Camillo Ant. di Gio: Dardani Campelli
Dionisio di Vittorio Zacchei
Virgilio di Giuseppe Dolci
Giuseppe di Diego Romani Tigrini
Domenico di Bernardino Pontani
Gio. Antonio di Lelio Fraticelli
Dionisio di Baldo Giori
Andrea di Carlo Mauri Ridolfi
Loreto di Lodovico Romani
Cap. Andrea di Vincenzo Romani
Alessandro di Bernardo Sala
Francesco di Baldo Gelosi
Bonaventura di Carlo Fontana
Gavinio d'Antonio Pini
Domenico di Jacofilippo Sansii
Filippo di Paolo Vitoli
Girolamo di Giovanfrancesco Ragani
Pietropaolo di Gianfrancesco Frascoli
Carlo di Girolamo Pagani
Giuseppe di Bonaventura Pontani
Carlo di Giuseppe Montii
Lorenzo di Giacinto Ancaiani
Michele di Cornelio de-Domo
Stefano di Francesco Costa

Giulio di Francesco Dragonii
Carlo di Felice de-Domo
Agapito di Giovanni Dardani
Giacomo di Francesco Benedetti
Antonio di Flaminio Lucii
Alessandro di Francesco Pagani
Angelo d'Alessandro Montini
Alessio di Scipione Guelfi
Rutilio di Gio. Scelli
Antonfelice di Corintio Borsini
Nicolò di Pierbiagio Fontana
Francesco di Francescangelo Catalutii
Angelo Casimiro Lodoli
Giuseppe di Giovanpaolo Bartoletti

*Nomi di quelli che non intervengono
al consiglio per essere minori di età*

Giovanfrancesco di Gio. Batta Sillani
Filippo di Nicolò Falconi
Giò: Batta d'Antonio Martani
Leuterio di Lodolo Lodoli
Gios Flaminio Lucii (2)
Cesare d'Aleandro Sansii
Giuseppe di Giuliano Ancaiani
Giuliano di Bernardino Ancaiani
Giuseppe di Flaminio Lucii

NOTE DEL DOCUMENTO I

(1) Riformagioni del 1703 al 1707 fogl. I. - Ritengo di soddisfare alla curiosità di parecchi, pubblicando questa lieta dei Centoventisei del ceto patrizio, dei quali al tenne discorso alla pag. 283. P. II della Storia, che come tali godevano il diritto ereditario della magistratura del comune, e conseguentemente formavano tutti il Consiglio Generale, e guisa dei patrizi veneti. Dalla medesima si vede come i narratori dei passaggi dei sovrani, di cui nella storia fu fatta parola, non esagerassero punto le cose quando dicevano del gran numero di nobili che prendevano parte ai ricevimenti di quelli. Risulta dalla stessa lista che nel 1703, le Casate nobili della città erano settantasei.

Di queste famiglie molte si estinsero nel corso del secolo, in modo che richiedendosi prima cinquanta, poi quaranta e anche trentotto consiglieri, perchè il consiglio potesse validamente deliberare, nel 1794, tra le famiglie mancate, i consiglieri assenti, e quelli che per età decrepita non si recavano al consiglio, i consiglieri che potevano esser presenti erano ridotti a soli quarantaquattro. Per la qual cosa, a render facile la convocazione, si ottenne che si potesse tener consiglio con soli ventiquattro consiglieri (Riform. An 1794. fogl. 855. - Posizione relativa).

(2) Se non è il medesimo dell'ultimo.

II.

Brano di un registro di tutti i pesi Camerali etc. compilato dal marchese Marcantonio Leti e Francesco Bruni deputati a formare la scrittura del nuovo libro mastro, principiato il primo maggio 1752, d'ordine di mons. Bolognini governatore (1).

N. I. SUSSIDIO TRIENNALE E QUARTO AGGIUNTO. - La S. Mem. di Papa Paolo III l'anno 1543 impose la tassa del Sussidio Triennale, ed estinse tutte le altre imposizioni, che vi erano. Detta tassa doveva durare per soli tre anni, e perciò fu intitolata Sussidio Triennale, ma detto pontefice, per le urgenze della Santa Sede, la prorogò per altri due trienni, e così fecero gli altri due successori Giulio III e Marcello II. Ma questo finalmente la prorogò a beneplacito della S. Sede l'anno 1555, e per detta tassa l'illustrissima città di Spoleto paga scudi cinquemila e sedici annui alla Reverenda Camera Apostolica, e per essa al tesoriere della provincia; e la 5. Mem. di Urbano VIII per provvedere agli urgenti bisogni della Rev. Camera, impose il 22 luglio 1628 il quarto aggiunto, con accrescere per una quarta parte l'imposizione del sussidio triennale, ordinando che detto aumento si dovesse principiare a riscuotere dal I gennaio 1629, unitamente colla tassa del sussidio triennale; e la città paga per detto quarto aggiunto scudi milleduecentocinquantaquattro annui che, con gli altri scudi cinquemila e sedici del sussidio triennale, fanno la somma di scudi seimila duecentosettanta annui.

N. II. CARNE PORCINA. - Papa Giulio III l'undici marzo 1553. per provvedere alla difesa dello Stato Ecclesiastico, impose il dazio d'un quattrino per libbra di carne che si consumava, eccettuata la carne dei capretti, e l'esenzione di libbre cinquanta di carne porcina per ciascheduna persona; e da detto dazio, che si appaltava, ne ricavava la Reverenda Camera scudi quarantamila in circa, ma la S. Mem. di Gregorio XIII. l'anno 1572 fece ripartirlo alle Comunità, ed aggiungerlo all'esigenza del sussidio triennale; e la città è tassata per scudi ottocentocinquantadue e baiocchi cinquanta annui. [pag.318]

N. III. GALERE. - Sisto V il 22 gennaio 1588 impose la tassa per il mantenimento di dieci galere (2) nella somma di scudi centoduemila facendone ripartire alle comunità scudi settantottomila, sopra le rendite di tutte le chiese e Monasteri scudi dodicimila, e sopra la città di Benevento, ed appaltatori di Roma gli altri scudi dodicimila; e la città paga scudi seicentoventisei e baiocchi trentotto annui.

N. IV. PORTO D'ANCONA. - Paolo IV li 10 maggio 1559, per restaurare il porto d'Ancona, e per il mantenimento di esso, impose un'annua tassa alle Comunità; e la città di Spoleto paga scudi centoventuno, e bajocchi ventisette e mezzo annui. Ma nell'anno 1621 fu assegnata detta tassa per pagare i frutti del Monte - Comunità seconda erezione.

N. V. DARSENA DI CIVITAVECCHIA E PORTO D'ANCONA. - Pio IV. l'anno 1561 impose una tassa per il risarcimento della darsena di Civitavecchia; ma l'anno 1621, si trova assegnata per pagare i frutti di luoghi Centouno Monte-Comunità terza erezione, con altri luoghi quaranta aggiunti per il porto d'Ancona, e per ambedue dette imposizioni la città paga scudi cento e bajocchi novantuno annui.

N. VI. ESTINZIONE DE' QUATTRINI. - Clemente VIII l'anno 1603 per avere il detto pontefice fatto ritirare tutti i quattrinelli forastieri di rame antichi, che senza valore intrinseco correivano quattro a bajocco, estraendone dallo stato la moneta papale di buona qualità; fece ricuniare il quattrino di maggior peso valutandolo cinque a bajocco, onde per la spesa della Zecca, e discapito nelli quattrini antichi, fu imposta una tassa per pagare i frutti di luoghi novecentotrenta de' Monti; e la città paga scudi centoventi e bajocchi trentotto annui, ed altri scudi tre e bajocco uno al tesoriere della provincia, provvisione e porto di denaro assegnatogli della Reverenda Camera.

N. VII. OFFIZIALI DI MILIZIE. - Paolo V. l'anno 1607 creò le cariche di governatore dell'armi della provincia e sargente maggiore, et impose la tassa per le paghe di detti Officiali, e la città, che soleva pagare un capitano per le milizie di essa, fu aggiunta la tassa del medesimo all'altra de' nuovi officiali, et alla città fu assegnata la quota di scudi quattrocento ottantasette e baiocchi 20 annui.

N. VIII. FOGLIETTA. - Sisto V, per provvedere agli urgenti bisogni della Republica Cristiana, li 8 marzo 1586

obbligò gli osti, bettoglieri, e qualunque altra persona che vendesse vino a minuto di pagare alla ragione di un quattrino per foglietta ⁽³⁾. Il detto dazio fu appaltato, ed arrivò fino a scudi settantamila e cento annui; ma il detto Sommo Pontefice li 25 [pag.319] luglio 1588 ne fece fare un riparto alle comunità dello Stato per la somma solamente di scudi trentaquattromila, e la città paga per sua quota scudi settecentoventi annui.

N. IX. ARCHIVIO. - Sisto V. l'anno 1588 ordinò che in tutte le città e luoghi dove non vi era l'archivio per conservare le scritture, vi fossero fatti come fece Giustiniano imperatore in tempo dell'imperio romano. Il detto pontefice per le scritture da riporsi ed estrarsi da detti archivi, obbligò i particolari a pagare alcuni emolumenti, e ne fece un appalto per scudi undicimila. Ma la S. Mem. di Clemente VIII li 10 maggio 1592 fece ripartire il provento di detto appalto alle Comunità; e la città fu tassata per scudi trecentotrentatre annui.

N. X. DANNO DATO. - Sisto V li 9 d'aprile 1588 revocò tutte le concessioni fatte alle comunità, e luoghi dello Stato sopra il danno dato, e le pene l'applicò alla Reverenda Camera con farne un appalto. Ma Clemente VIII il 10 maggio 1592 fece ripartire il retratto di detto appalto alle comunità; e la città paga scudi duecentoventotto, e bajocchi quindici annui in tesoreria apostolica.

N. XI. SOLDATI CORSI. - Clemente VIII l'anno 1594 impose la tassa di scudi diecimilaottocentotrentasei e bajocchi sessantadue moneta, per la paghe alli soldati Corsi, e la città per la sua quota paga scudi duecentonovanta e bajocchi novantatre e quattrini due annui. Furono da detto pontefice poste alcune compagnie di soldati Corsi per reprimere la malvagità degli uomini sediziosi, grassatori e facinorosi, e mandati in vari luoghi delle provincie. L'anno 1663 furono surrogati l'altri soldati in luogo de' Corsi, come continuano presentemente.

N. XII. VIA FLAMINIA. - Clemente X li 30 aprile 1672 impose una tassa per la restaurazione della via flaminia da Roma fin'ad Otricoli, ed il retratto di detta tassa l'assegnò per pagare i frutti del Monte-Comunità seconda erezione e la città con i castelli fu tassata scudi dieciotto e bajocchi sessanta annui con di più il due e mezzo per cento al tesoriere della provincia per l'esazione, che sono bajocchi quarantasei, che in tutto paga scudi diecinove e bajocchi sei annui.

N. XIII. AGENTE. - La Congregazione particolare deputata da N. Signore risolvè sotto il dì 20 agosto 1681 in avvenire dovessero tutte le comunità pagare alli tesorieri delle provincie gli onorari che solevano pagare alli loro agenti in Roma, e detti tesorieri dovessero riscuoterli unitamente con gli altri pesi camerari, ed il denaro farlo pagare in depositaria delle comunità a disposizione della Congregazione del Buon Governo. La detta esigenza cominciò il primo luglio 1681; e la città che soleva pagare scudi trentasei al Sig. Avvocato Falconi agente, dal detto giorno in appresso l'ha pagati al tesoriere della provincia. [pag.320]

N. XIV. SEGRETARII APOSTOLICI. - Innocenzo VIII l'anno 1487 impose una tassa per pagare i Segretarii Apostolici, e la distribuì sopra tutti li uffici e cariche che erano per le città e luoghi dello stato. Clemente VII, vedendo la difficile esazione di detta tassa per essere stati soppressi vari uffici, obbligò le comunità e tesorieri delle provincie a pagare le mancanti tasse; e la città che era tassata per scudi cento e bajocchi venticinque, paga solamente scudi ottantadue e bajocchi cinquanta, mentre scudi diciotto e bajocchi settantacinque deve pagarli il tesoriere per gli officii ch'erano nelle gabelle. E l'anno 1678 che fu soppresso il detto collegio dei Segretari Apostolici, l'entrata fu assegnata alla Reverenda Camera Apostolica. Per detta tassa si trova che i castelli non contribuiscono per veruna quota, ma tutta viene pagata dalla città con suo contado.

N. XV. FOCATICI. - L'Origine della tassa de' Focatici, con tutte le diligenze usate, anche nell'archivio segreto, non si è potuta ritrovare, bensì in un libro antico in detto archivio etc. si trova che fin dall'anno 1351 si pagavano da diversi castelli alla Città nel giorno della festa della Santissima Assunta in segno di fedeltà, suggezione e riverenza a tenore dei patti concordati colla medesima città. Ma il detto pagamento nella somma di scudi settantasei come portano le tabelle Camerari, si trova ora preso dalla Reverenda Camera ed assegnato alli tesorieri della provincia. La detta tassa viene presentemente pagata tutta dalli castelli con altri scudi nove che si pongono nel conto comunitativo per le regalie per il Camerlengo, Notaro, e Trombetta per la esigenza di essi focatici come dalla tabella fatta da monsignor Nicolò Spinola visitatore apostolico, sotto li 4 gennaio 1694 per gli atti di prospero Luci Notaro ed Archivista.

N. XVI. RIPARTO A CASTELLI. - Nella concordia fatta da mons. Spinola visitatore apostolico coi castelli, per le liti che vi erano sopra il riparto dei Pesi Camerali dovuti dai medesimi, fu convenuto che i detti castelli contribuissero quattro delle nove parti dell'intiere tasse, eccettuate la Foglietta, e danno dato lasciate secondo l'antico ripartimento, come il tutto apparisce dalla tabella dal detto prelato sottoscritta ed inserta nell'istrumento rogato dal Sig. Prospero Luci li 4 gennaio 1694.

N. XVII. MACINATO. La S. Mem. di Alessandro VII l'anno 1662 per levare l'imposizione di sette quattrini per ogni libbra di sale imposta da papa Urbano VIII, obbligò tutti di qualsivoglia grado e condizione a pagare due giuli per ogni rubbio di grano che si fosse macinato. Tal provento fu poi ripartito alle comunità, e la città fu tassata per scudi tremila, ottantanove, e bajocchi quarantatre moneta; qual somma si soleva ripartire a proporzione delle bocche che erano in ciascheduna casa, [pag.321] ma per li ricorsi de' poveri, fu l'anno 1719 posta a bollettini per potere andare a macinare il grano, e ne fu fatto l'appalto. E perchè il pagamento di due giuli per rubbio non era sufficiente per pagare l'annua tassa di scudi tremila ottantanove e bajocchi quarantatre, alla Reverenda Camera, fu per ordine della Sacra Congregazione del Buon Governo con lettera dei 3 agosto 1720 augumentato a bajocchi trenta per rubbio; e con il sopravanzo che vi è stato negli appalti vi sono stati estinti i luoghi di Monte nei quali fu ammessa la città in più volte per il discapito di quelli anni che non era sufficiente la risposta dell'appaltatore. I castelli per detta tassa corrispondono alla città e per essa all'appaltatore pro tempore, scudi milletrecentosettantatre, e bajocchi otto per quattro delle nove parti a tenore della concordia fatta da mons. Spinola Visitat. Apostolico.

NOTE DEI DUE DOCUMENTI

(1) Ho voluto pubblicare questa notizia delle imponizioni generali dello stato romano negli ultimi tre secoli scorsi, non solo perchè utile a dar luce a parecchi luoghi della storia in cui si è toccato de' sussidi e di altre gravezze, ma perchè è per sè stessa una informazione che uno studioso di cose di que' tempi, non ha sempre l'agio di procacciarsi senza molta noia e fatica.

(2) Il lettore intenda, non luoghi di pena, ma i vecchi vascelli da cui quelli tolsero il nome a cagione dei condannati che in questi remavano.

(3) Mezzo litro.